

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia – Lecce: I Sezione, 31 maggio 2007, n. 2203

*Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di incandidabilità ex art. 58 del t.u. 267/2000 in quanto tale disciplina è riferito all'art. 97, e non all'art. 51, della Costituzione.*

*Omissis.*

Il – L'art. 58 comma 1 lett. a) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, posto a fondamento dell'esclusione della candidatura del ricorrente dispone: "Non possono essere candidati alle elezioni comunali ... e non possono comunque ricoprire le cariche di ... consigliere ... comunale ...:

coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416 bis del codice penale".

Che sia questa l'ipotesi ostativa alla candidatura, è emerso in sede di discussione della causa nella affermazione dell'Avvocatura dello Stato, non smentita da parte ricorrente, che ha solo sostenuto la inconferenza, nella impostazione dell'azione, del titolo di reato, volutamente quindi non riferito nei propri scritti.

Ai fini del superamento dell'eccezione da parte dell'Avvocatura pubblica del difetto di giurisdizione del T.A.R., il Collegio ritiene rilevante il titolo del reato.

Ritiene in proposito il Collegio che quanto alla esclusione dalla candidatura per le elezioni degli Enti locali dei soggetti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) non viene in rilevanza il diritto di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost. (" Tutti i cittadini ... possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive ..."), bensì l'art. 97 Cost. secondo cui "I pubblici uffici sono organizzati ... in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".

Rafforza tale impostazione la considerazione che l'art. 143 del medesimo D. Lgs. n. 267 del 2000, del prevedere lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, espressamente indica che il valore tutelato è quello riconducibile all'art. 97 Cost. ("... la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali ..."), cioè un valore pubblico superiore a quello individuale di elettorato di cui all'art. 51 Cost.. E che sulle relative controversie vi sia giurisdizione del giudice amministrativo non v'è alcun dubbio e viene dai principi.

La giurisdizione del T.A.R. va quindi affermata considerando che le "cause ostative alla candidatura" ex art. 58 cit., riguardando situazioni già limitate per pronuncia penale, integrano posizioni soggettive ben diverse da quelle nelle quali si fa questione di "ineleggibilità" di cui ai successivi artt. 60 e 61. Solo quest'ultime, infatti, interferiscono ex se e limitano in via diretta il diritto soggettivo di elettorato passivo, quale espressione dello status di cittadino.

*Omissis.*